Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 214**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 agosto 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1261.

Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico «ex Fiera di Tripoli» Pag. 3442

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1262.

Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Pag. 3442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1962, n. 1263.

Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 Pag. 3443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1264.

Mutamento della denominazione del comune di Colli di Labro in quella di «Colli sul Velino» (Rieti) Pag. 3448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1265.

Soppressione dalla rete delle ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Chiusa-Plan Val Gardena Pag. 3448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1266.

Attribuzione della denominazione di «Corte» ad una frazione del comune di Borca di Cadore (Belluno). Pag. 3448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1962, n. 1267.

Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530, concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio Pag. 3448

Avviso di rettifica: (Legge 19 luglio 1962, n. 959) Pag. 3449

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1962.

Dichiarazione di fuori corso delle marche da bollo per cambiali da L. 600 e da L. 900 Pag. 3450

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, complementari alle forme di tipo misto, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma. Pag. 3450

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1962.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI). Pag. 3450

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea e di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . Pag. 3451

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria . . Pag. 3451

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa calzolai Bubano di Mordano, con sede in Bubano di Mordano (Bologna) . . . Pag. 3452

Scioglimento della Società cooperativa «Servizi appalti pubblici», con sede in Foggia . . Pag. 3452

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Piemontese Lavoratori Cristiani, con sede in Torino Pag. 3452

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Aquileiese del Lavoro C.A.L., con sede in Aquileia (Udine) Pag. 3452

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3452

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a centodieci posti di uditore giudiziario Pag. 3453

Ministero dei trasporti: Nomina della Commissione esaminatrice incaricata di provvedere all'espletamento del concorso ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1962. Pag. 3456

Ministero della sanità: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità Pag. 3456

Ufficio medico provinciale di Arezzo: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 3456

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 25 AGOSTO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1268.**
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Bergamo e Brescia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1269.**
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e della installazione di impianti della provincia di Lecce.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1962, n. **1261.**

Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico « ex Fiera di Tripoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a costruire o ad acquistare in Tripoli locali da adibire ad attività scolastiche e culturali italiane, entro il limite del controvalore della somma di lire libiche 20.000, ricavata dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico italiano « ex Fiera di Tripoli ».

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo, il controvalore di lire libiche 20.000, da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 5 agosto 1962, n. **1262.**

Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità spettante ai titolari degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonchè ai cassieri titolari degli Uffici del registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1954, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, è stabilita nella seguente misura annua:

lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 36.000 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 24.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

Art. 2.

Negli Uffici in cui il servizio di cassa è disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il cassiere titolare è coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennità di cassa è attribuita, con decreto del Ministro per le finanze, ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di 1ª categoria, di lire 18.000 per quelli di 2ª categoria e di lire 12.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

Art. 3.

Negli Uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia è affidato ad impiegati della carriera esecutiva, è assegnata ai detti impiegati, con decreto dei Ministro per le finanze, una indennità annua di:

lire 19.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 12.000 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 7.500 per gli Uffici di 3ª categoria.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1962, n. 1263.

Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 28 dell'Accordo stesso.

Art. 2.

Il direttore generale del Tesoro, ove occorra, stipulerà con la Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, apposita convenzione da approvarsi, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, e per l'industria e commercio, verrà determinata la composizione, da parte italiana, della Commissione mista governativa prevista dall'art. 16 dell'Accordo.

Con decreto del Ministro per il tesoro verrà altresì determinata la misura per il compenso da corrispondere ai membri italiani della Commissione mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori svolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1962

Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 15. — VILLA

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario (Bonn, 2 giugno 1961).

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, nello spirito della cordiale amicizia esistente fra i due Paesi, hanno convenuto quanto appresso:

PARTE I

Questioni economiche

Articolo 1.

1. La Repubblica Federale di Germania versa alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.

2. Questa somma sarà trasferita su un conto, da aprirsi al nome del Ministero del tesoro italiano presso la Banca Nazionale del Lavoro, in due rate ciascuna di 20 milioni di marchi tedeschi; la prima rata sarà versata un mese e la seconda rata un anno dopo la entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 2.

1. Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.

Articolo 3.

Il presente Accordo non riguarda la materia delle restituzioni esterne e dei beni asportati.

Articolo 4.

1. Il presente Accordo non riguarda, inoltre, i conti aperti su ordine delle Autorità di occupazione alleate, come quelli di Rastatt, Amburgo e Düsseldorf ed eventualmente di altre città, a favore di ex-prigionieri di guerra, deportati e operai stranieri nella Repubblica Federale di Germania.

2. Per detti conti gli aventi diritto italiani godranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi con i quali è stato raggiunto un accordo in materia.

PARTE II

Dissequestro dei beni tedeschi in Italia

Articolo 5.

1. I beni tedeschi in Italia non saranno più sequestrati o venduti a scopo di liquidazione.

2. Le disposizioni speciali italiane per il sequestro e la liquidazione dei beni tedeschi sono abrogate.

Articolo 6.

1. I beni tedeschi sequestrati, ma non ancora liquidati, verranno restituiti agli aventi diritto. Sono considerati beni non ancora liquidati anche i beni la cui liquidazione, benchè disposta prima del 29 marzo 1957, non sia stata attuata o portata a compimento.

2. Gli oneri inerenti all'amministrazione dei beni sequestrati e all'attuazione della procedura di dissequestro verranno addebitati all'avente diritto soltanto nei limiti in cui possano essere coperti dai proventi delle singole gestioni accumulatisi durante il periodo di sequestro.

3. Il Governo italiano provvederà al dissequestro entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 7.

Per i casi in cui beni tedeschi siano stati venduti a condizione di non essere trasferiti a persone fisiche o giuridiche tedesche, il Governo italiano libera con il presente Accordo gli acquirenti di tali beni dall'obbligo di osservare detta condizione.

Articolo 8.

1. Il Governo italiano restituirà a richiesta agli aventi diritto i proventi dei beni liquidati prima del 29 marzo 1957, qualora risulti che tale restituzione sia giustificata da motivi giuridici o di fatto.

2. Le domande di riesame dei relativi casi dovranno essere presentate all'Amministrazione competente italiana per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Roma entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Accordo.

3. L'obbligo di rimborso da parte del Governo italiano di cui al paragrafo 1 è limitato alla somma complessiva di trecento milioni di lire. Ove tale importo non dovesse risultare sufficiente per soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, l'Amministrazione italiana competente si consulterà con la Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma per una distribuzione pro-quota dell'importo medesimo tra i vari interessati. Qualora, invece, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo si avesse un residuo disponibile, questo verrà messo a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania per assistenza a favore di cittadini tedeschi bisognosi in Italia.

Articolo 9.

Qualora i beni di cui al precedente art. 6 e gli importi di cui al precedente art. 8 non possano essere messi a disposizione degli aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi dalla Repubblica Federale di Germania.

Articolo 10.

L'Amministrazione italiana competente fornirà, a richiesta, alle autorità competenti tedesche informazioni sul sequestro e la liquidazione di beni tedeschi.

Articolo 11.

I diritti di creditori tedeschi, garantiti da ipoteche o simili privilegi su beni immobili siti in Germania, ivi compreso il Land Berlino, di proprietà di cittadini italiani, non costituiscono beni nemici sequestrabili agli effetti delle disposizioni di guerra vigenti in Italia.

PARTE III

Marchi d'impresa tedeschi in Italia

Articolo 12.

1. I marchi di fabbrica e di commercio tedeschi depositati in Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa prima del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi iscritti, prima di tale data ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, nel registro internazionale a nome di persone fisiche o giuridiche tedesche, restano nella piena disponibilità di dette persone o dei loro successori od aventi causa.

2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa o nel registro internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, già controllate da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico o ai loro successori od aventi causa.

3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 13.

1. Per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi concernenti merci fabbricate in Italia, legittimamente usati da ditte già controllate da capitale tedesco dal 13 ottobre 1943 al 29 marzo 1957 ed ancora legittimamente usati dalle stesse ditte alla data di entrata in vigore del presente Accordo per i quali sussistano speciali condizioni che ne consiglino la restituzione all'originario titolare tedesco o il trasferimento in proprietà alle persone fisiche o giuridiche tedesche, al cui nome il marchio risulti registrato nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio

brevetti germanico od ai loro successori od aventi causa, gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta saranno salvaguardati con la concessione a tali persone di un diritto di licenza obbligatoria per l'Italia.

2. Nell'ipotesi che le parti private interessate, che potranno all'uopo avvalersi dei buoni uffici dei due Governi, non riuscissero ad accordarsi sulla stipulazione di licenze contrattuali, le condizioni della licenza obbligatoria saranno equamente fissate dai competenti organi del Governo italiano, tenuti presenti i giusti interessi delle parti private.

3. Tra le condizioni della licenza obbligatoria potrà essere prevista la facoltà del titolare del marchio tedesco di introdurre le merci contraddistinte con il marchio nel caso che il licenziatario non soddisfi il fabbisogno del mercato italiano.

4. Il controllo sull'adempimento da parte del licenziatario delle condizioni della licenza obbligatoria verrà esercitato dai competenti organi del Governo italiano, che avranno potere di revoca ed a cui dovrà essere demandata dalle parti private interessate ogni modificazione delle condizioni della licenza obbligatoria.

5. Avverso i provvedimenti degli organi competenti italiani relativi alla fissazione delle condizioni della licenza obbligatoria, alla modificazione delle condizioni od alla revoca, le parti private interessate potranno ricorrere all'autorità giudiziaria italiana.

Articolo 14.

1. Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non prenderà alcuna decisione in merito ai marchi considerati nel precedente articolo.

2. Durante tale periodo le parti interessate italiana e tedesca potranno raggiungere un'intesa sulla proprietà o sull'uso del marchio, avvalendosi a tal fine anche dei buoni uffici dei due Governi.

3. In caso d'intesa non applicheranno le misure coercitive previste al precedente art. 13.

Articolo 15.

Per le intese riguardanti i marchi di cui all'art. 13, concluse fra le parti private interessate prima della entrata in vigore del presente Accordo, vale quanto segue:

a) Restano ferme le intese contenenti una disposizione, secondo la quale le intese medesime resteranno in vigore anche nel caso di conclusione di un accordo fra i due Governi in questa materia.

b) Restano valide anche le intese che non contengono una disposizione del genere; se tuttavia una intesa di questa specie viene denunciata dall'interessato tedesco senza giustificato motivo prima della scadenza di due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o se l'intesa viene a scadere entro questo termine, gli interessi della parte italiana verranno tutelati concedendole una licenza obbligatoria per l'Italia. L'art. 13, paragrafo 2, sarà applicato in modo che le condizioni della licenza obbligatoria non debbano, per nessuna delle parti interessate, essere meno favorevoli delle condizioni delle intese private vigenti sino a tal momento.

c) Le intese, che prevedano esplicitamente la cessazione della loro validità all'atto della conclusione di un accordo in merito tra i due Governi, non vengono prorogate con il presente Accordo. Saranno conseguentemente applicate le disposizioni dell'art. 13, salvo che vengano stipulate nuove intese fra le parti private interessate.

Articolo 16.

Se una delle parti private interessate vuol servirsi dei buoni uffici dei due Governi, ognuno degli Stati contraenti può chiedere all'altro Stato contraente di convocare una Commissione mista governativa, che dovrà essere subito nominata e che avrà il compito di aiutare le parti interessate a raggiungere un'intesa amichevole.

Articolo 17

La restituzione dei marchi ai titolari tedeschi non pregiudica i diritti delle persone fisiche o giuridiche, che abbiano fatto legittimo uso dei marchi stessi anteriormente al 16 settembre 1947.

Articolo 18.

Qualora l'importo di canoni per l'uso di marchi di fabbrica e di commercio di cui al precedente art. 12 sia stato versato in un conto presso un Istituto di credito italiano, esso verrà messo a disposizione, senza altre limitazioni che la percezione di imposte eventualmente dovute secondo il diritto italiano per questi canoni, degli originari titolari o dei loro successori od aventi causa al momento della firma o al più tardi dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 19.

Il Governo italiano si riserva di radiare dal registro dei marchi d'impresa i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi annullati in Germania dalle Potenze alleate e di sottoporre ad analoghe restrizioni in Italia i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi, il cui uso sia stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 20.

Il periodo che, in virtù dell'art. 7 dell'Accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale del 30 aprile 1952, non viene preso in considerazione nel computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione italiana, viene prorogato sino alla entrata in vigore del presente Accordo per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi di cui al successivo art. 22.

Articolo 21.

La restituzione dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi agli originari titolari tedeschi ed il trasferimento in proprietà dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi a persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome i marchi risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico od ai loro successori od aventi causa, saranno effettuati senza alcuna limitazione oltre quelle previste nel presente Accordo e saranno esenti da tasse ed imposte.

Articolo 22.

L'espressione « marchi di fabbrica e di commercio tedeschi » usata nei precedenti articoli comprende:

a) marchi d'impresa, i cui titolari siano persone fisiche di cittadinanza tedesca ai sensi dell'art. 116, paragrafo 1 del « Grundgesetz » del 23 maggio 1949 della Repubblica Federale di Germania, e persone giuridiche a norma del diritto germanico, in quanto abbiano domicilio o sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania ivi compreso il Land Berlino o, al di fuori della Germania, in uno Stato il quale abbia una rappresentanza nella Repubblica Federale di Germania, oppure parificato a tale Stato in base ad una concorde dichiarazione degli Stati contraenti;

b) marchi d'impresa di persone fisiche e giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di occupazione sovietica in Germania, che siano stati registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico a nome di una persona fisica o giuridica rientrante nelle categorie contemplate nella precedente lettera a).

La prova di tale registrazione deve essere fornita a mezzo di una attestazione dell'Ufficio brevetti germanico, non soggetta a legalizzazione.

In caso di restituzione di marchi d'impresa ai sensi dei precedenti articoli sarà trascritto, su domanda, nel Registro italiano dei brevetti per marchi d'impresa il trasferimento del marchio al nome della persona che ne risulti titolare nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico;

c) marchi d'impresa i cui titolari siano persone giuridiche italiane controllate da capitale tedesco alla data dell'8 maggio 1945.

PARTE IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 23.

1. I beni tedeschi in Italia saranno restituiti agli aventi diritto tedeschi nello stato in cui si trovano al momento della restituzione, salvo disposizioni diverse del presente Accordo.

2. Eventuali rivendicazioni per danni, perdite o modifiche dovuti ad azioni od omissioni degli organi preposti alla loro amministrazione, pubblici o privati, non potranno essere fatte valere da parte della Repubblica Federale di Germania o dei proprietari dei beni medesimi.

Articolo 24.

La Repubblica Federale di Germania considera la regolamentazione prevista dal presente Accordo come definitiva. Essa e i suoi cittadini non potranno far valere, nei confronti della Repubblica Italiana, altre pretese e diritti relativi al sequestro, alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia e alle misure adottate in merito ai marchi di fabbrica e di commercio tedeschi in Italia.

Articolo 25.

1. Controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere, nella misura del possibile, risolte dai Governi dei due Stati contraenti.

2. Se una controversia non potesse essere risolta in tal modo, essa dovrà, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito di volta in volta; ciascuno degli Stati contraenti nominerà un membro e i due membri così nominati si metteranno d'accordo per la scelta del presidente su una persona appartenente ad un terzo Stato, la quale sarà nominata dai Governi dei due Stati contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti avrà informato l'altro che desidera sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale.

4. Se i termini menzionati al paragrafo 3 non sono mantenuti, in mancanza di altra intesa, ognuno degli Stati contraenti può pregare il presidente della Corte delle Comunità Europee, di procedere alle necessarie nomine. Se il presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti o se è impedito per altra ragione, il suo sostituto procederà alle nomine.

5. Se anche il sostituto del presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti oppure se anche egli è impedito, il membro della Corte, successivo in rango, che non abbia la nazionalità di uno dei due Stati contraenti, procederà alle nomine.

6. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato contraente sostiene le spese del suo arbitro e quelle risultanti dalla sua rappresentanza nella causa davanti al Tribunale arbitrale; le spese per il presidente nonchè le altre spese saranno sopportate in parti uguali dai due Stati contraenti. Il Tribunale arbitrale può stabilire diversamente circa le spese. Per il resto la procedura è stabilita dal Tribunale arbitrale.

Articolo 26.

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica Italiana aderirà all'Accordo sui debiti esteri tedeschi del 27 febbraio 1953.

Articolo 27.

Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica Italiana una comunicazione contraria.

Articolo 28.

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale di Germania
CARSTENS

Per la Repubblica Italiana
QUARONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Traduzione

Bonn, 2 giugno 1961

IL SEGRETARIO DI STATO
DELL'AUSWÄRTIGES AMT

Signor Ambasciatore,

con riferimento all'art. 3 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di constatare il comune accordo su quanto segue:

L'art 3 del citato Accordo è da intendersi solamente nel senso che l'Accordo stesso non pregiudica in alcun modo nè sotto alcun aspetto l'ulteriore corso delle vertenze pendenti avanti la Commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania di Coblenza, l'Agenzia Federale per le restituzioni esterne di Bad Homburg ed i tribunali tedeschi. Parimenti il predetto Accordo lascia impregiudicate le questioni relative alla restituzione dei beni culturali asportati.

Voglia gradire, signor ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

CARSTENS

A S.E. l'Ambasciatore d'Italia
Dott. Pietro QUARONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

AMBASCIATA D'ITALIA

Roma, 2 giugno 1961

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di constatare il comune accordo su quanto segue:

L'art. 3 del citato Accordo è da intendersi solamente nel senso che l'Accordo stesso non pregiudica in alcun modo nè sotto alcun aspetto l'ulteriore corso delle vertenze pendenti avanti la Commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania di Coblenza, l'Agenzia federale per le restituzioni esterne di Bad Homburg ed i tribunali tedeschi. Parimenti, il predetto Accordo lascia impregiudicate le questioni relative alla restituzione dei beni culturali asportati ».

Mentre mi dichiaro, a nome del mio Governo, d'accordo sul contenuto della Sua lettera, La prego gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

QUARONI

S.E. Il Segretario di Stato dell'Auswärtiges Amt
Prof. Dott. Karl CARSTENS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Traduzione

Bonn, 2 giugno 1961

IL SEGRETARIO DI STATO
DELL'AUSWÄRTIGES AMT

Signor Ambasciatore,

con riferimento all'art. 18 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, a nome del mio Governo, che questo vedrebbe con piacere che il Governo Italiano prendesse tutte le misure necessarie per un immediato trasferimento nella Repubblica Federale di Germania degli importi di cui all'art 18 o ad un accreditamento di detti importi su un conto valutario liberamente trasferibile.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

CARSTENS

A S.E. l'Ambasciatore d'Italia
Dott. Pietro QUARONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

AMBASCIATA D'ITALIA

Bonn, 2 giugno 1961

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:

« Con riferimento all'art 18 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna ho l'onore di comunicarLe, a nome del mio Governo, che questo vedrebbe con piacere che il Governo Italiano prendesse tutte le misure necessarie per un immediato trasferimento nella Repubblica Federale di Germania degli importi di cui all'art. 18 o ad un accreditamento di detti importi su un conto valutario liberamente trasferibile ».

A nome del mio Governo Le comunico il mio accordo sul contenuto di tale lettera e Le assicuro che il Governo Italiano prenderà tutte le misure necessarie per un immediato trasferimento nella Repubblica Federale di Germania degli importi di cui all'art. 18 dell'Accordo cui il presente scambio di Lettere si riferisce o ad un accreditamento di detti importi su un conto valutario liberamente trasferibile.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

QUARONI

S.E. Il Segretario di Stato dell'Auswärtiges Amt
Prof. Dott. Karl CARSTENS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1264.

Mutamento della denominazione del comune di Colli di Labro in quella di « Colli sul Velino » (Rieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Colli di Labro (Rieti) in data 8 novembre 1961, n. 45, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Colli sul Velino »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Rieti in data 6 maggio 1962, n. 77, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Colli di Labro, in provincia di Rieti, è mutata in quella di « Colli sul Velino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1265.

Soppressione dalla rete delle ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Chiusa Plan Val Gardena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1959, n. 5867, che autorizza la sospensione del servizio ferroviario sulla linea a scartamento ridotto Chiusa-Plan Val Gardena;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della suddetta linea ferroviaria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria a scartamento ridotto Chiusa-Plan Val Gardena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1266.

Attribuzione della denominazione di « Corte » ad una frazione del comune di Borca di Cadore (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borca di Cadore (Belluno) in data 5 novembre 1961, n. 118, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune, comprendente la zona del villaggio sociale sorta per iniziativa dell'Ente Nazionale Idrocarburi, sia attribuita ufficialmente la denominazione di « Corte »

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 2 dicembre 1961, n. 7-160, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 166 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Corte » alla frazione del comune di Borca di Cadore (Belluno), indicata nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1962, n. 1267.

Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530, concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Visto il decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530, concernente l'istituzione di una tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmate a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di mantenere la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogate, dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale 28.15-B) stabilite con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Abano Terme, addì 8 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 30. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 19 luglio 1962, n. 959 « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962:

Al quadro n. 1 « Carriere direttive dell'Amministrazione centrale », la parte relativa al « Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario », pagina 9, seconda colonna, viene rettificata come appresso:

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670 500 402	Direttore agrario	1
		1

Al quadro n. 14 « Carriere esecutive dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza », la parte relativa al « Capo ufficio cifra e telegrafo », pagina 12, prima colonna, viene rettificata come appresso:

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325 271 229	Capo ufficio cifra e telegrafo . .	1
		1

Al quadro n. 15 « Carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei Servizi tecnici erariali », la parte relativa al « Traduttore », pagina 12, seconda colonna, viene rettificata come appresso:

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325 271 229	Traduttore	1
		1

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1962.

Dichiarazione di fuori corso delle marche da bollo per cambiali da L. 600 e da L. 900.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 29 Finanze, foglio n. 400 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 305, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 1957, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche da bollo;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare fuori corso le marche da bollo per cambiali del valore di L. 600 e di L. 900;

Decreta:

Art 1.

Le marche da bollo per cambiali del valore di L. 600 e di L. 900, aventi le caratteristiche determinate con il decreto ministeriale 1° agosto 1953, sono dichiarate fuori corso a partire dal giorno 31 agosto 1962.

Art. 2.

Le marche da bollo per cambiali di cui al precedente articolo che alla data del 31 agosto 1962 si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati o in possesso di enti oppure di privati, saranno ammesse al cambio fino al giorno 30 novembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1962
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 3

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, complementari alle forme di tipo misto, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, complementari alle forme di tipo misto, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di una Rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 9 agosto 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4829)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1962.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Considerato che è scaduto il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma, è costituito, per il triennio 1962-64, come segue:

Revisori effettivi:

Cabras dott. Giovanni, per la Corte dei conti;

Francisci dott. Giulio, per il Ministero dell'industria e del commercio,

Brosio dott. Felice, per il Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

Tiberi dott. Roberto, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Bianchi rag. Giuseppe, per il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea e di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il dott. Mario Pierrettori, nato a Tolfa (Roma) il 5 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma originale di laurea e il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatigli dalla Università di Roma rispettivamente il 27 gennaio 1948 e il 18 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei certificati smarriti a consegnarli alla Università di Roma.

(4885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5911/2633, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ventura Alfredo, nato a Castiglione a Casauria il 13 gennaio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 45 riportate in catasto alle particelle numeri 136 (parte) e 147-*d* del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 311 e 312.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5924/2623, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Montopoli Maria, nata a Castiglione a Casauria il 4 giugno 1902 e Montopoli Vitalina, nata a Castiglione a Casuaria il 4 aprile 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 184 riportate in catasto alle particelle numeri 58 e 88-*t* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 444 e 445.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5926/2621, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ventura Maria, nata in Castiglione a Casauria il 22 gennaio 1882, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 1640 riportate in catasto alle particelle numeri 44 parte, 47 parte 1-*q* e 1-*n* del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con i numeri 70, 76, 75 e 69.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5920/2627, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giacomo Marianicola, nata a Castiglione a Casauria il 1° luglio 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 860 riportate in catasto alle particelle numeri 370 parte, 385-*c*, 386-*c* e parte delle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 354 e 355.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5930/2617, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lattanzio Michelina, nata a Popoli il 26 dicembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complesivamente mq. 6300 riportate in catasto alle particelle numeri 63 e 64 parte del foglio di mappa n. 6 e alle particelle numeri 1-*s* e 1-*t* del foglio di mappa n. 9, del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 93, 92, 94.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5933/2614, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Epifanio Adele, nata a Castiglione a Casauria il 28 agosto 1891, delle zone demaniali facenti parte del trattura «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 430 riportate in catasto alla particella n. 67 parte del foglio di mappa n. 6 e alla particella n. 1-*z* del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 100 e 99

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5928/2619, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Battista Francesca, nata in Castiglione a Casauria il 20 dicembre 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 2540 riportate in catasto alle particelle numeri 376 (parte), 384 (parte), 385-*e*, 386-*e*, 385-*h*, 386-h e parte della strada del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 358, 364, 359 e 365.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5912/2635, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giacomo Concetta, nata in Castiglione a Casauria il 20 novembre 1888, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 1350 riportate in catasto alle particelle numeri 381 (parte), 385-*g*, 386-*g* e parte delle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 362 e 363.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5925/2622 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giacomo Concetta, nata in Castiglione a Casauria il 20 novembre 1888, Di Giacomo Carmela, nata in Castiglione a Casauria il 20 dicembre 1886, Di Giacomo Francesca, nata a Castiglione a Casauria il 20 giugno 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 450 riportate in catasto alle particelle numeri 375 (parte), 385-*d*, 386-*d* e parte delle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 356 e 357.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5913/2634, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lattanzio Michelina, nata a Popoli il 26 dicembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 780 riportate in catasto alle particelle numeri 65 (parte), 66 e 74 (parte) del foglio di mappa n. 6 e alle particelle numeri 1-*v* e 1-*u* del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 96, 98, 97, 95.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5919/2628, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colella Vittorio, nato a Castiglione a Casauria il 12 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 2120 riportate in catasto alle particelle numeri 99 (parte), 62-*g*, 62-*h* del foglio di mappa n. 6 ed alla particella n. 509 (parte) del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 197, 265, 195 e 196.

(4565)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa calzolai Bubano di Mordano, con sede in Bubano di Mordano (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 luglio 1962, il dott. Romano Rotelli, è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa calzolai Bubano di Mordano, con sede in Bubano di Mordano (Bologna), in sostituzione del rag. Romeo Romanelli, dimissionario.

(4597)

Scioglimento della Società cooperativa « Servizi appalti pubblici », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1962, la Società cooperativa « Servizi appalti pubblici », con sede in Foggia, costituita in data 6 aprile 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Corbo Antonio.

(4683)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Piemontese Lavoratori Cristiani, con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 luglio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Piemontese Lavoratori Cristiani, con sede in Torino, composto dei signori:

Del Prato dott. Sergio, presidente;

Botta geom. Giuseppe e Boffa Francesco, membri.

(4599)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Aquileiese del Lavoro C.A.L., con sede in Aquileia (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Aquileiese del Lavoro C.A.L., con sede in Aquileia (Udine), composto dei signori:

D'Alessandro dott. Michelino, presidente;

Berzanti dott. Alfredo e Chiurlo Alessandro, membri.

(4600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 24 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,89	575,80	575,75	575,85	574,20	575,80	576 —	575,90	576 —	575,90
Fr. Sv.	143,62	143,61	143,60	143,62	143,595	143,60	143,61	143,60	143,60	143,60
Kr. D.	89,71	89,72	89,73	89,70	89,75	89,72	89,715	89,75	89,73	89,72
Kr. N.	86,83	86,83	86,87	86,845	86,95	86,85	86,84	86,90	86,85	86,85
Kr. Sv.	120,61	120,63	120,63	120,615	120,65	120,60	120,615	120,60	120,61	120,60
Fol.	172,14	172,14	172,21	172,16	172,15	172,15	172,17	172,15	172,10	172,10
Fr. B.	12,48	12,48	12,483	12,4805	12,4775	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,665	126,655	126,65	126,65	126,645	126,65	126,65	126,65
Lst.	1739,37	1739,60	1739,55	1739,50	1739,50	1739,75	1739,50	1739,70	1739,05	1739,75
Dm. occ.	155,28	155,24	155,24	155,24	155,28	155,28	155,2275	155,30	155,26	155,20
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0525	24,045	24,06	24,053	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,70	21,70	21,75	21,68	21,70	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 24 agosto 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,55
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,925
1 Franco svizzero	143,615
1 Corona danese	89,707
1 Corona norvegese	86,842
1 Corona svedese	120,615
1 Fiorino olandese	172,165
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1739,50
1 Marco germanico	155,234
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centodieci posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 26 luglio 1962;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio della laurea prescritta per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centodieci posti di uditore giudiziario.

Cinque posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di quarantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 200, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 200.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L. 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni (tassa di bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 (bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (bollo da L. 100).

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, su carta da bollo da L. 100, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo da L. 100).

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo da L. 100).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco (bollo da L. 100).

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, redatta su carta da bollo da L. 100; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministero e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, (carta da bollo, da L. 100); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 200);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista

ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo da L. 200), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavoro relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quello facoltativo avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 13 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 3 agosto 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1962
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 323. — Gallucci

(4901)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata di provvedere all'espletamento del concorso ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1962.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale n. 2790 in data 9 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1962, Bilancio trasporti, registro n. 44, foglio n. 172, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria civile o ingegneria mineraria;

Delibera

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Fatuzzo dott. ing. Giuseppe, direttore centrale.

Membri:
Gardini dott. ing. Carlo, direttore centrale 1ª classe a riposo;
Pisano dott. ing. Ferruccio, ispettore capo superiore;
Giannelli prof. Aristide, docente universitario di scienze delle costruzioni;
Onorato prof. Ettore, docente universitario di mineralogia.

Segretario:
Fonda dott. Cesare, ispettore capo.

Roma, addì 27 luglio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(4941)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 28, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è costituita come segue:

Presidente:
Nuzzolillo prof. dott. Luigi, ispettore generale medico.

Membri:
Stefanelli prof. Elena, docente d'igiene, scienze e chimica, Istituto di 2° grado;
Mancinelli prof. Mario, docente di diritto, Istituto di 2° grado;
Prozzo dott. Ennio, medico provinciale superiore;
Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione.

Segretario:
Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta è di L. 1.396.150 (unmilionetrecentonovantaseimilacentocinquanta).

La spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1962-63 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero terminare entro tale esercizio, sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962
Registro n. 4, foglio n. 298

(4930)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1037/San. del 3 maggio 1962, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 3153, del 30 dicembre 1960;

Considerato che, a seguito della rinuncia del vincitore, si è resa vacante la condotta medica unica di Ortignano Raggiolo;

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa, il dott. Righi Erminio è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Ortignano Raggiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Arezzo e del Comune interessato.

Arezzo, addì 20 luglio 1962

Il medico provinciale: MARCECA

(4648)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.